

INNOVA JUS

RIVISTA MENSILE DEL CENTRO STUDI INNOVA JUS

Anno I · Numero 5 · Settembre 2026

TEMA MONOGRAFICO

L'AI Act applicato

Enforcement, modelli per finalità generali e la prima vigilanza dopo il 2 agosto 2026

Dal 2 agosto 2026 l'AI Act non è più soltanto un testo da leggere: è un testo che può essere fatto valere. Obblighi esigibili, poteri attivati, sanzioni applicabili — e il Codice di buone pratiche per i modelli per finalità generali letto, per la prima volta in queste pagine, sul testo integrale dei suoi tre capitoli e del modulo di documentazione del modello.

INNOVA JUS

RIVISTA MENSILE DEL CENTRO STUDI INNOVA JUS · ANNO I · NUMERO 5 · SETTEMBRE 2026

TESTATA

Innova Jus. Rivista mensile del Centro Studi Innova Jus.

DIREZIONE SCIENTIFICA

Prof. Avv. Michele Iaselli — Direttore del Centro Studi Innova Jus, docente di Informatica giuridica e Diritto dell'intelligenza artificiale presso l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, già docente presso la LUISS Guido Carli, Coordinatore del Comitato Scientifico di Federprivacy.

TEMA DEL NUMERO

L'applicazione dell'AI Act a decorrere dal 2 agosto 2026: gli obblighi del capo V del regolamento (UE) 2024/1689 per i fornitori di modelli di IA per finalità generali, il Codice di buone pratiche del 10 luglio 2025 e il relativo modulo di documentazione del modello, i poteri dell'Ufficio per l'IA, l'architettura sanzionatoria e la catena del valore contrattuale.

PERIODICITÀ

Mensile. Ogni numero è dedicato a un argomento monografico di diritto dell'innovazione, con approfondimenti sistematici, ricognizione delle fonti primarie e profili operativi.

EDITORE

Centro Studi Innova Jus — Via Giovanni Merliani, 19 — 80127 Napoli (Italia).

Sito: innovajus.it — Posta elettronica: info@innovajus.it

LINGUA

Italiano.

SUPPORTO E DIFFUSIONE

Edizione elettronica in formato PDF, diffusa gratuitamente sul sito dell'editore.

AVVERTENZA METODOLOGICA

Tutti i riferimenti normativi, gli atti istituzionali, le date e i dati richiamati nei contributi sono stati verificati su fonti ufficiali primarie: EUR-Lex e la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per il diritto dell'Unione; la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per il diritto interno. Il Codice di buone pratiche per i modelli di IA per finalità generali è citato sul testo integrale dei suoi tre capitoli e del modulo di documentazione del modello, acquisiti in versione originale. I profili in evoluzione, e quelli per i quali la verifica non è stata completata alla data di chiusura, sono espressamente segnalati come tali. Il fascicolo è accompagnato da un separato verbale di verifica delle fonti.

NOTA SUL RAPPORTO CON IL FASCICOLO PRECEDENTE

Il n. 4 (agosto 2026), dedicato al regolamento (UE) 2026/1744, è stato chiuso il 25 luglio, quando la verifica sul dispositivo era stata completata soltanto fino all'art. 1, punto 24, e quando i profili relativi al Codice di buone pratiche non erano stati riscontrati su fonte primaria. Il presente numero opera il riscontro integrale e pubblica, nella rubrica di aggiornamento, la chiusura dei tre profili allora lasciati aperti e una rettifica puntuale.

CHIUSURA DEL FASCICOLO

Il fascicolo è chiuso alla data del 25 agosto 2026.

IN QUESTO NUMERO

Sommario

EDITORIALE Il tempo dell'esigibilità

-
- | | |
|---|---|
| I | La soglia: che cosa è divenuto esigibile il 2 agosto 2026 |
|---|---|
-
- | | |
|----|--|
| II | Il capo V: gli obblighi dei fornitori di modelli per finalità generali |
|----|--|
-
- | | |
|-----|--|
| III | Il modulo di documentazione del modello: che cosa va compilato e per chi |
|-----|--|
-
- | | |
|----|---|
| IV | La sfasatura: obbligo dal 2025, sanzione dal 2026 |
|----|---|
-
- | | |
|---|--|
| V | I due codici, e perché nessuno dei due è uno scudo |
|---|--|
-
- | | |
|----|--|
| VI | L'addestramento: sintesi pubblica e diritto d'autore |
|----|--|
-
- | | |
|-----|--|
| VII | Il rischio sistemico: soglia, notifica e obblighi rafforzati |
|-----|--|
-
- | | |
|------|--|
| VIII | L'Ufficio per l'IA: dai poteri sui modelli ai poteri sui sistemi |
|------|--|
-
- | | |
|----|--|
| IX | La segnalazione: reclami, whistleblowing e fornitori a valle |
|----|--|
-
- | | |
|---|---|
| X | Le sanzioni: l'architettura degli artt. 99, 100 e 101 |
|---|---|
-
- | | |
|----|----------------------------------|
| XI | La mappa: chi vigila su che cosa |
|----|----------------------------------|
-
- | | |
|-----|--|
| XII | La catena del valore: che cosa chiedere al fornitore del modello |
|-----|--|
-

RUBRICA Verifiche e rettifiche al fascicolo n. 4**APPARATO** Riferimenti normativi e fonti

Il tempo dell'esigibilità

Il numero di agosto si apriva con una constatazione: che la stagione dell'AI Act come manifesto era finita e cominciava quella dell'AI Act come testo. Occorre ora aggiungere il passaggio successivo, compiutosi nell'arco di poche settimane. Il 2 agosto 2026 l'AI Act ha smesso di essere anche soltanto un testo. È diventato una norma esigibile.

La distinzione non è accademica, e conviene enunciarla nei termini più elementari. Per due anni la letteratura professionale ha discusso di obblighi che nessuno poteva far valere. Gli obblighi dei fornitori di modelli per finalità generali sono applicabili dal 2 agosto 2025; ma il potere della Commissione di irrogare sanzioni pecuniarie nei loro confronti — quello che l'art. 101 le attribuisce — è entrato in applicazione soltanto un anno dopo. Nel frattempo l'obbligo esisteva, era vincolante, era violabile: semplicemente, la violazione non produceva conseguenze afflittive. Era una norma perfetta nella struttura e imperfetta nella sanzione.

Questo interregno è finito. E la sua fine cambia il registro del lavoro professionale in modo che merita di essere esplicitato, perché l'esperienza dei mesi scorsi suggerisce che non tutti se ne siano avveduti. Finché la sanzione non era esigibile, la conformità poteva essere trattata come un esercizio di posizionamento: si adottavano documenti, si annunciavano politiche, si aderiva a strumenti volontari, e la qualità dell'adempimento non veniva messa alla prova. Dal 2 agosto 2026 la conformità è un fatto che qualcuno può contestare, in un procedimento, con richieste di informazioni scritte, valutazioni del modello e provvedimenti. La differenza fra un documento redatto per essere annunciato e un documento redatto per essere esibito è, in sede ispettiva, tutta la differenza che conta.

Ciò che l'autorità chiederà non è una dichiarazione di conformità: sono i documenti che la dichiarazione presuppone.

Vi è poi un secondo motivo per dedicare un intero fascicolo a questo passaggio, e riguarda la struttura della catena del valore. La disciplina europea dei modelli per finalità generali è costruita su un presupposto: che il fornitore del modello sappia e documenti, e che il fornitore a valle — l'impresa, lo studio, l'amministrazione che quel modello integra in un proprio sistema — possa ottenere ciò che gli serve per adempiere ai propri obblighi. L'art. 53, paragrafo 1, lettera b), e l'allegato XII costruiscono un flusso informativo obbligatorio che scende lungo la catena. Chi si trova a valle non è dunque spettatore dell'enforcement sui grandi fornitori: ne è, per costruzione normativa, il primo beneficiario. E se non lo esercita — se non chiede, non archivia, non contrattualizza — sarà lui, e non il fornitore del modello, a trovarsi sprovvisto quando l'autorità nazionale gli chiederà conto del sistema che ha immesso sul mercato.

Il fascicolo è costruito su questa duplice angolatura. La prima metà ricostruisce che cosa è divenuto esigibile e in forza di quali disposizioni: la soglia del 2 agosto, il capo V, il modulo di documentazione del modello, la sfasatura fra obbligo e sanzione, il ruolo effettivo dei codici, gli obblighi sull'addestramento e sul diritto d'autore, il regime del rischio sistemico. La seconda si sposta sull'applicazione: i poteri dell'Ufficio per l'IA, gli strumenti di segnalazione, le sanzioni, le competenze e il repertorio delle clausole contrattuali.

Un'avvertenza sul metodo, che in questo numero pesa più che negli altri. Sul Codice di buone pratiche circolano, nella pubblicistica professionale, affermazioni che il testo non autorizza: la più diffusa è che la sottoscrizione produca una presunzione di conformità. Non è così, e non lo dice soltanto il regolamento: lo dice il Codice stesso, nella sezione dedicata ai propri obiettivi, dove si legge che l'adesione non costituisce prova conclusiva della conformità agli obblighi dell'AI Act. Il capitolo V di questo fascicolo è dedicato a chiarire il punto, perché da esso dipendono scelte di allocazione del rischio che non sono neutre.

Il numero di agosto segnalava, fra i profili non riscontrati, proprio quelli relativi al Codice. Il riscontro è ora compiuto sul testo integrale dei tre capitoli e del modulo di documentazione del modello: al capitolo III se ne dà conto voce per voce, con la matrice dei destinatari che è, a parere di chi scrive, la parte più istruttiva dell'intero strumento — e la meno commentata.

Prof. Avv. Michele Iaselli

Direttore del Centro Studi Innova Jus

La soglia: che cosa è divenuto esigibile il 2 agosto 2026

L’art. 113 dell’AI Act non contiene una data, ma un calendario. Comprendere che cosa sia accaduto il 2 agosto 2026 richiede di leggerlo per intero, perché la data generale di applicazione convive con quattro regimi derogatori e con le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2026/1744.

La struttura è questa. Il regolamento è entrato in vigore il 1° agosto 2024 e si applica, in via generale, dal 2 agosto 2026. A questa regola l’art. 113 sottrae alcuni blocchi: i capi I e II, anticipati al 2 febbraio 2025; il capo III, sezione 4, il capo V, il capo VII, il capo XII e l’art. 78, anticipati al 2 agosto 2025, con l’espressa eccezione dell’art. 101; l’art. 6, paragrafo 1, e i corrispondenti obblighi, differiti al 2 agosto 2027. Il regolamento (UE) 2026/1744 ha poi differito ulteriormente gli obblighi sui sistemi ad alto rischio e fissato al 2 dicembre 2026 la decorrenza dei nuovi divieti dell’art. 5 (v. la rubrica in chiusura).

Ne discende che il 2 agosto 2026 non è la data in cui «l’AI Act entra in vigore» — locuzione ricorrente e scorretta — bensì quella in cui diventano applicabili le parti non anticipate né differite. Tre hanno rilievo immediato.

Il potere sanzionatorio sui fornitori di modelli

La prima è l’art. 101, unica disposizione del capo XII esclusa dall’anticipazione al 2025: attribuisce alla Commissione il potere di infliggere sanzioni pecuniarie ai fornitori di modelli per finalità generali. Dal 2 agosto 2026 gli obblighi del capo V — vincolanti da un anno — dispongono per la prima volta di una sanzione azionabile.

Gli obblighi di trasparenza dell’art. 50

La seconda è il capo IV, che non figura fra le eccezioni e segue perciò la data generale. Gli obblighi di marcatura e informazione sui contenuti sintetici sono stati oggetto del n. 3, al quale si rinvia; gravano, secondo i casi, sul fornitore o sul deployer del sistema, non sul fornitore del modello in quanto tale.

La vigilanza sul mercato

La terza è il capo IX, sul monitoraggio successivo all’immissione e sulla vigilanza del mercato: è il presupposto operativo dell’attività delle autorità nazionali.

IL CALENDARIO DI APPLICAZIONE DOPO L’OMNIBUS

DATA	CHE COSA DIVIENE APPLICABILE
2 febbraio 2025	Capi I e II: disposizioni generali, definizioni, alfabetizzazione in materia di IA, pratiche vietate ex art. 5.
2 agosto 2025	Capo III sez. 4 (autorità di notifica e organismi notificati), capo V (modelli per finalità generali), capo VII (governance), capo XII (sanzioni) ad eccezione dell’art. 101, art. 78 (riservatezza).
2 agosto 2026	Data generale di applicazione: art. 101 (sanzioni sui fornitori di modelli), capo IV (trasparenza ex art. 50), capo IX (vigilanza del mercato) e residue disposizioni non anticipate né differite.
2 dicembre 2026	Nuovi divieti introdotti nell’art. 5 dal regolamento (UE) 2026/1744.
2 agosto 2027	Art. 6, par. 1, e obblighi correlati; termine di adeguamento per i modelli per finalità generali immessi sul mercato prima del 2 agosto 2025 (art. 111, par. 3).

CHE COSA FARE, IN CONCRETO, SE SI INTEGRA UN MODELLO DI TERZI

Verificare in quale delle tre posizioni ci si trovi: fornitore del modello, fornitore del sistema che lo integra, deployer. Le tre posizioni comportano obblighi diversi, autorità competenti diverse e massimali sanzionatori diversi. La modificazione sostanziale di un modello preesistente può far assumere a chi la compie la qualifica di fornitore del modello modificato, con i relativi obblighi limitati alla modificazione.

Il capo V: gli obblighi dei fornitori di modelli per finalità generali

Il capo V si compone di quattro articoli e distingue due livelli: gli obblighi comuni a tutti i fornitori di modelli per finalità generali (art. 53), la rappresentanza dei fornitori stabiliti in Paesi terzi (art. 54) e il regime rafforzato per i modelli con rischio sistemico (artt. 51, 52 e 55).

I quattro obblighi dell'art. 53, paragrafo 1

Lettera a) — documentazione tecnica del modello. Il fornitore redige e mantiene aggiornata la documentazione tecnica del modello, comprensiva del processo di addestramento e di prova e dei risultati della valutazione, con il contenuto minimo dell'allegato XI. La documentazione è messa a disposizione dell'Ufficio per l'IA e delle autorità nazionali competenti su richiesta.

Lettera b) — informazioni ai fornitori a valle. Il fornitore redige, aggiorna e mette a disposizione dei fornitori di sistemi di IA che intendono integrare il modello le informazioni e la documentazione necessarie a comprenderne capacità e limiti e ad adempiere ai propri obblighi, con il contenuto minimo dell'allegato XII. È la disposizione che regge l'intera catena del valore.

Lettera c) — politica sul diritto d'autore. Il fornitore attua una politica volta ad adempiere al diritto dell'Unione in materia di diritto d'autore e diritti connessi, e in particolare a individuare e rispettare, anche mediante tecnologie all'avanguardia, la riserva di diritti espressa ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/790.

Lettera d) — sintesi pubblica dei contenuti di addestramento. Il fornitore redige e rende pubblica una sintesi sufficientemente dettagliata dei contenuti utilizzati per l'addestramento, secondo il modello fornito dall'Ufficio per l'IA.

L'esenzione per i modelli liberi e aperti

L'art. 53, paragrafo 2, sottrae agli obblighi delle lettere a) e b) i fornitori di modelli rilasciati con licenza libera e aperta che consenta accesso, uso, modificazione e distribuzione, e i cui parametri — compresi i pesi, le informazioni sull'architettura e sull'uso — siano resi pubblici. L'esenzione non opera per i modelli con rischio sistemico. Si tratta di un'esenzione parziale e condizionata: gli obblighi in materia di diritto d'autore e di sintesi dei contenuti di addestramento restano fermi anche per i modelli aperti. È un punto sistematicamente frainteso.

L'apertura del modello esenta dalla documentazione, non dal diritto d'autore né dalla sintesi dei contenuti.

Cooperazione, riservatezza, rappresentante

Il paragrafo 3 dell'art. 53 impone la cooperazione con la Commissione e con le autorità nazionali competenti nell'esercizio delle competenze loro attribuite. Il paragrafo 7 estende alle informazioni acquisite le garanzie di riservatezza dell'art. 78, che protegge in particolare i diritti di proprietà intellettuale, le informazioni commerciali riservate e i segreti commerciali, imponendo ai destinatari misure di cibersecurity adeguate. L'art. 54 obbliga infine il fornitore stabilito in un Paese terzo a nominare, prima dell'immissione sul mercato dell'Unione, un rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione, con mandato scritto e conservazione della documentazione dell'allegato XI per dieci anni.

IL PUNTO OPERATIVO

Gli obblighi delle lettere a) e b) hanno oggetti diversi e destinatari diversi: l'allegato XI guarda all'autorità, l'allegato XII al fornitore a valle. Un unico documento che serva entrambe le funzioni è possibile, ed è precisamente ciò che il modulo di documentazione del modello allegato al Codice realizza, distinguendo voce per voce il destinatario: al capitolo che segue.

Il modulo di documentazione del modello: che cosa va compilato e per chi

Il capitolo sulla trasparenza del Codice si chiude con un allegato che è, sul piano operativo, la parte più utile dell'intero strumento: il *Model Documentation Form*. È il documento che traduce l'allegato XI e l'allegato XII dell'AI Act in un elenco chiuso di voci da compilare, ciascuna con l'indicazione del destinatario. Ne diamo qui la prima ricostruzione analitica in lingua italiana.

Natura e funzione

Il modulo raccoglie tutte le informazioni che la misura 1.1 del capitolo sulla trasparenza impone di documentare. La compilazione non è obbligatoria in quanto tale: i firmatari devono aver documentato almeno le informazioni ivi indicate, e *possono* compilare il modulo per adempiere all'impegno. Ne esistono due versioni, una statica e una compilabile. In apertura sono richiesti due dati di gestione documentale — data dell'ultimo aggiornamento e numero di versione — che non sono un dettaglio redazionale: la misura 1.1 impone di aggiornare la documentazione e di conservare le versioni precedenti per dieci anni dall'immissione sul mercato.

La matrice dei destinatari

È l'elemento di maggiore interesse giuridico. Accanto a ciascuna voce, tre colonne indicano se l'informazione è destinata all'Ufficio per l'IA, alle autorità nazionali competenti o ai fornitori a valle. Il regime di accesso è diverso: le informazioni destinate ai fornitori a valle vanno rese disponibili *proattivamente*; quelle destinate all'Ufficio o alle autorità nazionali soltanto a seguito di una richiesta dell'Ufficio, d'ufficio o su istanza delle autorità nazionali. La richiesta deve indicare base giuridica e finalità e può riguardare le sole voci strettamente necessarie all'Ufficio per assolvere ai propri compiti, ovvero alle autorità nazionali per esercitare la vigilanza, in particolare per valutare la conformità di sistemi ad alto rischio costruiti su modelli per finalità generali quando il fornitore del sistema è diverso da quello del modello. Per gli elementi così condivisi il modulo richiama gli obblighi di riservatezza e la protezione dei segreti commerciali dell'art. 78.

Non tutta la documentazione va a tutti: il modulo distingue voce per voce, e in alcuni casi distingue anche la precisione del dato.

Le otto sezioni

Il modulo è articolato in otto sezioni. La tavola che segue ne riporta le voci e i destinatari secondo la matrice della versione statica.

LE OTTO SEZIONI DEL MODULO · DESTINATARI: UIA (UFFICIO PER L'IA) · ANC (AUTORITÀ NAZIONALI) · FV (FORNITORI A VALLE)

SEZIONE	VOCI PRINCIPALI	DESTINATARI
Informazioni generali	Denominazione legale del fornitore; nome e identificativo univoco del modello; autenticità (hash sicuro o endpoint di distribuzione); data di primo rilascio; data di immissione sul mercato dell'Unione; dipendenze da modelli preesistenti in caso di modificazione o affinamento.	UIA · ANC · FV (autenticità: UIA · ANC)
Proprietà del modello	Architettura; specifiche di progettazione con razionale e assunzioni; modalità di ingresso e di uscita con le dimensioni massime; dimensione complessiva e fascia di parametri.	Miste (v. oltre)

Distribuzione e licenze	Canali di distribuzione; licenza del modello o dichiarazione della sua assenza; tipo o categoria di licenza; elenco degli ulteriori beni rilasciati (dati, codice di elaborazione, addestramento, inferenza, valutazione).	UIA · ANC (tipo di licenza: FV)
Uso	Politica di uso accettabile; usi previsti; tipo e natura dei sistemi in cui il modello può essere integrato; mezzi tecnici per l'integrazione; hardware e software richiesti.	UIA · ANC · FV (ultime tre: solo FV)
Processo di addestramento	Specifiche di progettazione del processo, con metodologie, tecniche e scelte principali; razionale delle decisioni assunte.	UIA · ANC
Dati di addestramento, prova e convalida	Tipologia e modalità; provenienza (scansione del web, insiemi privati di terzi, dati degli utenti, insiemi pubblici, altri mezzi, dati sintetici non accessibili); metodi di acquisizione e selezione; numero di punti dati; ambito e caratteristiche; curatela; misure sull'inedoneità delle fonti e sulle distorsioni identificabili.	UIA · ANC (tipologia, provenienza, curatela; anche FV)
Risorse di calcolo	Tempo di addestramento; quantità di calcolo impiegata; metodologia di misurazione.	UIA · ANC (granularità distinta)
Consumo energetico	Energia impiegata per l'addestramento in megawattora; metodologia; calcolo per l'inferenza secondo parametri di riferimento e relativa metodologia, in assenza dell'atto delegato ex art. 53, par. 5.	UIA · ANC

La granularità differenziata: il dettaglio che merita attenzione

Su alcune voci il modulo non distingue soltanto il destinatario: distingue la precisione del medesimo dato. Il tempo di addestramento è chiesto alle autorità nazionali per fasce predefinite e all'Ufficio in giorni effettivi di calendario e in giorni-macchina. La quantità di calcolo impiegata per l'addestramento è chiesta alle autorità in ordine di grandezza e all'Ufficio con almeno due cifre significative. Analogo scarto sulla dimensione del modello: il dato puntuale è riservato all'Ufficio, la fascia di parametri è condivisa più ampiamente.

La logica è trasparente: l'Ufficio è competente in via esclusiva sull'osservanza del capo V e sulla soglia di rischio sistemico e ha bisogno del dato esatto; le autorità nazionali vigilano sui sistemi e si accontentano dell'ordine di grandezza. La conseguenza pratica è che non ci si può limitare a un solo valore per ciascuna grandezza: va conservata la misurazione precisa e ricavata da essa la rappresentazione per fasce, con la metodologia che giustifica entrambe.

IL PUNTO OPERATIVO PER IL FORNITORE A VALLE

Nella negoziazione conviene chiedere il modulo compilato limitatamente alle voci contrassegnate per i fornitori a valle: informazioni generali, architettura, modalità di ingresso e uscita con le dimensioni massime, fascia di parametri, tipo di licenza e beni rilasciati, politica di uso accettabile, usi previsti, tipo di sistemi in cui il modello può essere integrato, mezzi tecnici di integrazione, hardware e software richiesti, tipologia, provenienza e curatela dei dati. Sono, non a caso, esattamente le informazioni che servono all'integratore per redigere le istruzioni per l'uso del proprio sistema e per la propria valutazione dei rischi. Chiedere «la documentazione» è una richiesta generica; chiedere le voci del modulo destinate ai fornitori a valle è una richiesta determinata, e come tale contrattualizzabile.

CHE COSA IL MODULO NON È

Il modulo non è la sintesi pubblica dei contenuti di addestramento di cui all'art. 53, par. 1, lett. d), che segue un modello distinto predisposto dall'Ufficio per l'IA ed è destinata alla pubblicazione. Non è la politica sul diritto d'autore. Non è la relazione di modello prevista per i modelli con rischio sistemico. Confonderli produce lacune documentali che nessuna dichiarazione generale di conformità colma.

La sfasatura: obbligo dal 2025, sanzione dal 2026

Fra il momento in cui un obbligo diviene vincolante e quello in cui la sua violazione diviene sanzionabile può correre del tempo. Nel capo V dell’AI Act questo intervallo è di dodici mesi esatti, ed è frutto di una scelta espressa del legislatore.

L’art. 113 anticipa al 2 agosto 2025 l’applicazione del capo XII, che contiene le disposizioni sanzionatorie, ma ne esclude l’art. 101. L’esclusione è puntuale e riguarda esattamente la disposizione che consente alla Commissione di infliggere sanzioni pecuniarie ai fornitori di modelli per finalità generali. Il risultato è che, per un anno, i quattro obblighi dell’art. 53 sono stati obblighi giuridici pieni, azionabili in sede di richiesta di informazioni e di cooperazione, ma privi di sanzione pecuniaria propria.

Sarebbe però un errore concluderne che il periodo trascorso sia giuridicamente indifferente. Tre ragioni lo escludono.

La prima è che l’obbligo non sanzionato resta un obbligo: la sua inosservanza nel periodo intermedio è comunque una violazione, e i poteri non pecuniari dell’Ufficio per l’IA — richiesta di informazioni, valutazione del modello, richiesta di misure — non erano sospesi. **La seconda** è che gli obblighi di documentazione hanno natura continuativa: chi non ha documentato nel 2025 non si trova, nel 2026, di fronte a un adempimento nuovo, ma a una lacuna pregressa che nessun documento redatto oggi può colmare retroattivamente quanto al processo di addestramento già concluso. **La terza** è che la sanzionabilità sopravvenuta si applica a condotte che perdurano: un modello privo della sintesi dei contenuti di addestramento è oggi in violazione attuale, non pregressa.

Il regime transitorio dei modelli preesistenti

Va tenuto distinto dal precedente il regime dell’art. 111, paragrafo 3, che riguarda i modelli per finalità generali immessi sul mercato prima del 2 agosto 2025. Per essi il termine di adeguamento agli obblighi del capo V scade il 2 agosto 2027. È una dilazione di natura diversa dalla sfasatura fra obbligo e sanzione: non differisce la sanzione, differisce l’obbligo.

OBBLIGO E SANZIONE: LE DUE DECORRENZE

SITUAZIONE DEL MODELLO	OBBLIGO DEL CAPO V	SANZIONE EX ART. 101
Imnesso sul mercato dal 2 agosto 2025	Applicabile dal 2 agosto 2025	Applicabile dal 2 agosto 2026
Imnesso sul mercato prima del 2 agosto 2025	Applicabile dal 2 agosto 2027 (art. 111, par. 3)	Correlativamente dal 2 agosto 2027

ERRORE RICORRENTE

Presentare il 2 agosto 2027 come un termine generale di adeguamento per i modelli per finalità generali. Il termine riguarda soltanto i modelli già presenti sul mercato al 2 agosto 2025. Ogni modello immesso successivamente — e ogni nuova versione che costituisca immissione di un modello nuovo — è soggetto agli obblighi fin dall’immissione e alla sanzione dal 2 agosto 2026.

I due codici, e perché nessuno dei due è uno scudo

Nella pubblicistica dei mesi scorsi i codici di buone pratiche sono stati descritti in due modi entrambi inesatti: come adempimenti facoltativi privi di rilievo, e come titoli che generano una presunzione di conformità. La lettura del testo smentisce entrambe le rappresentazioni.

Due strumenti distinti

Vi sono due codici, e la confusione fra loro è frequente. Il primo è il *Codice di buone pratiche per i modelli di IA per finalità generali*, pubblicato il 10 luglio 2025 all'esito di un processo multilaterale coordinato dall'Ufficio per l'IA; riguarda gli artt. 53 e 55 e si rivolge ai fornitori di modelli. Il secondo è il codice sulla trasparenza dei contenuti generati, del 10 giugno 2026, oggetto del n. 3 di questa rivista; riguarda l'art. 50 e si rivolge a fornitori e deployer di sistemi. Il primo non copre gli obblighi di marcatura, il secondo non copre la documentazione del modello.

L'articolazione del Codice per i modelli

Il Codice si compone di tre capitoli, ciascuno con propri presidenti di gruppo di lavoro. *Trasparenza* (Nuria Oliver, Rishi Bommasani): un impegno, tre misure e un modulo di documentazione del modello. *Diritto d'autore* (Alexander Peukert, Céline Castets-Renard): un impegno e cinque misure. *Sicurezza e protezione* (Matthias Samwald, Yoshua Bengio, Marietje Schaake): dieci impegni, un glossario e quattro appendici, con destinatari i soli fornitori di modelli con rischio sistemico.

Che cosa il Codice dice di sé stesso

La sezione dedicata agli obiettivi, identica nei tre capitoli, enuncia due finalità: servire da documento guida per dimostrare la conformità agli obblighi degli artt. 53 e 55, *riconoscendo al tempo stesso che l'adesione al Codice non costituisce prova conclusiva della conformità* a tali obblighi; e consentire all'Ufficio per l'IA di valutare la conformità dei fornitori che scelgano di avvalersene. Il capitolo sul diritto d'autore è ancora più esplicito: il primo considerando avverte che l'adesione al Codice non equivale al rispetto del diritto dell'Unione in materia di diritto d'autore, e il secondo ricorda che l'applicazione di quel diritto spetta ai giudici degli Stati membri e, in ultima istanza, alla Corte di giustizia. Il primo impegno del medesimo capitolo aggiunge che i firmatari restano responsabili di verificare la conformità delle misure adottate all'attuazione nazionale del diritto dell'Unione, prima di compiere qualsiasi atto rilevante nel territorio dello Stato membro interessato.

Il Codice è un percorso probatorio agevolato, non una causa di esclusione della responsabilità.

Il valore giuridico effettivo

L'art. 53, paragrafo 4, consente ai fornitori di dimostrare la conformità agli obblighi del paragrafo 1 avvalendosi di un codice di buone pratiche fino alla pubblicazione di una norma armonizzata; chi non vi aderisce deve dimostrare mezzi alternativi adeguati, che la Commissione valuta. L'effetto pratico dell'adesione è dunque triplice e va descritto con precisione: sposta l'onere dimostrativo su un tracciato predefinito e conosciuto dall'autorità; orienta l'attività di vigilanza della Commissione, che sui firmatari si concentra sul monitoraggio dell'aderenza al Codice; riduce l'incertezza sulle modalità dell'adempimento. Nessuno di questi tre effetti è una presunzione di legittimità, e nessuno preclude l'accertamento della violazione dell'obbligo di legge.

CONSEGUENZA PER LA CONTRATTUALISTICA

La clausola con cui il fornitore del modello dichiara di essere firmatario del Codice non è una garanzia di conformità e non trasferisce alcun rischio. Ciò che va contrattualizzato è la consegna degli specifici documenti che il Codice impone di produrre — il modulo di documentazione del modello, la sintesi della politica sul diritto d'autore, il quadro di sicurezza per i modelli con rischio sistemico — con termini e conseguenze dell'inadempimento.

L'addestramento: sintesi pubblica e diritto d'autore

Le lettere c) e d) dell'art. 53, paragrafo 1, sono le uniche disposizioni del capo V che non conoscono esenzione per i modelli aperti. Sono anche le uniche il cui adempimento è, almeno in parte, pubblico e quindi verificabile da chiunque — compresi i titolari dei diritti.

La sintesi dei contenuti di addestramento

L'obbligo della lettera d) è di risultato e di forma: la sintesi deve essere sufficientemente dettagliata, deve essere resa pubblica e deve seguire il modello predisposto dall'Ufficio per l'IA. Non è un documento discrezionale. Il capitolo sulla trasparenza del Codice avverte, in chiusura della misura 1.2, che parte delle informazioni raccolte nella documentazione del modello può essere richiesta in forma sintetica proprio ai fini di tale obbligo: la sintesi pubblica e la documentazione riservata attingono cioè al medesimo patrimonio informativo, e vanno costruite insieme.

La politica sul diritto d'autore secondo il Codice

Il capitolo sul diritto d'autore traduce la lettera c) in cinque misure, che conviene enumerare perché costituiscono, allo stato, la descrizione più analitica di che cosa significhi «attuare una politica».

Misura 1.1 — Redigere, aggiornare e attuare la politica. La politica va descritta in un documento unico che incorpori le misure del capitolo, e vanno assegnate all'interno dell'organizzazione le responsabilità per la sua attuazione e sorveglianza. I firmatari sono incoraggiati a pubblicarne una sintesi aggiornata.

Misura 1.2 — Riprodurre ed estrarre solo contenuti lecitamente accessibili. Chi utilizza crawler per raccogliere dati destinati all'estrazione di testo e dati e all'addestramento si impegna a non eludere le misure tecnologiche efficaci di cui all'art. 6, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE — rispettando in particolare i limiti di accesso imposti da abbonamenti e paywall — e a escludere dalla scansione i siti riconosciuti da giudici o autorità pubbliche dell'Unione e dello Spazio economico europeo come violatori persistenti e reiterati su scala commerciale. A tal fine è prevista la pubblicazione, su un sito dell'Unione, di un elenco dinamico di collegamenti agli elenchi di tali siti.

Misura 1.3 — Individuare e rispettare le riserve di diritti. È l'impegno tecnicamente più denso. I firmatari si obbligano a impiegare crawler che leggano e seguano le istruzioni espresse secondo il Robot Exclusion Protocol nella specificazione IETF RFC 9309, e a individuare e rispettare altri protocolli leggibili dalla macchina — per esempio metadati associati all'opera o alla localizzazione — adottati da organismi di normazione o comunque allo stato dell'arte e ampiamente adottati dai titolari. Il paragrafo 4 impone di rendere pubbliche le informazioni sui crawler impiegati e sulle relative caratteristiche, con un meccanismo di notifica automatica degli aggiornamenti ai titolari interessati. Il paragrafo 5 incoraggia i firmatari che gestiscono anche un motore di ricerca a evitare che il rispetto della riserva di diritti si traduca in effetti pregiudizievoli sull'indicizzazione dei contenuti riservati.

Misura 1.4 — Attenuare il rischio di output violativi. Due obblighi distinti: attuare presidi tecnici appropriati e proporzionati affinché il modello non generi output che riproducano in modo violativo contenuti protetti presenti nell'addestramento; e vietare gli usi violativi nella politica di uso accettabile o nei termini contrattuali, ovvero — per i modelli liberi e aperti — nella documentazione che accompagna il modello. La misura si applica sia in caso di integrazione verticale sia in caso di fornitura a terzi.

Misura 1.5 — Punto di contatto e reclami. I firmatari designano un punto di contatto per la comunicazione elettronica con i titolari interessati e istituiscono un meccanismo che consenta a questi ultimi, e alle organizzazioni di gestione collettiva che li rappresentano, di presentare reclami sufficientemente precisi e adeguatamente motivati, trattati in modo diligente, non arbitrario ed entro un termine ragionevole.

NOTA SUL QUADRO NAZIONALE

La legge n. 132/2025 contiene disposizioni in materia di diritto d'autore e di utilizzo dei dati per l'addestramento che si collocano accanto — e non in luogo — del quadro europeo qui descritto. La ricostruzione puntuale della loro numerazione e del loro raccordo con la direttiva (UE) 2019/790 è rinviata al numero di ottobre, insieme ai decreti legislativi di adeguamento.

Il rischio sistemico: soglia, notifica e obblighi rafforzati

Il regime dei modelli con rischio sistemico è il punto in cui la disciplina europea abbandona il registro documentale e assume quello, tipico della sicurezza industriale, della gestione continuativa del rischio lungo l'intero ciclo di vita.

Classificazione e notifica

L'art. 51 individua il modello con rischio sistemico in base alla presenza di capacità di impatto elevato, accertate con strumenti e metodologie adeguati ovvero presunte quando la quantità cumulativa di calcolo impiegata per l'addestramento supera la soglia fissata dal regolamento. L'art. 52 impone di notificarlo alla Commissione senza indugio e comunque entro due settimane, con facoltà di dimostrare che il modello, per le sue caratteristiche specifiche, non presenta rischi sistemici. L'art. 55 aggiunge la valutazione del modello secondo protocolli standardizzati, comprensiva di prove antagonistiche, la valutazione e attenuazione dei rischi sistemici, la notifica degli incidenti gravi e delle possibili misure correttive e un livello adeguato di cibersecurity.

Il quadro di sicurezza secondo il Codice

Il capitolo sulla sicurezza del Codice articola questi obblighi in dieci impegni. Il primo introduce un *quadro di sicurezza e protezione*, che descrive processi e misure di gestione del rischio sistemico: va confermato entro quattro settimane dalla notifica alla Commissione e comunque due settimane prima dell'immissione sul mercato; riesaminato quando se ne possa ritenere compromessa l'adeguatezza e comunque ogni dodici mesi; trasmesso all'Ufficio in versione non espunta entro cinque giorni lavorativi dalla conferma.

Gli impegni dal secondo al quarto scandiscono il ciclo di valutazione: identificazione dei rischi e costruzione di scenari; analisi mediante informazioni indipendenti dal modello, valutazioni, modellazione e stima del rischio, monitoraggio successivo all'immissione; determinazione di accettabilità mediante livelli di rischio misurabili, definiti in termini di capacità del modello e assistiti da un margine di sicurezza. L'appendice 1.4 individua quattro rischi sistemici specificati: chimico, biologico, radiologico e nucleare; perdita di controllo; offesa cibernetica; manipolazione dannosa.

Gli impegni quinto e sesto riguardano le misure di attenuazione e di protezione, queste ultime dettagliate nell'appendice 4, che scende fino alla cifratura dei parametri e alle verifiche periodiche sugli accessi. Il settimo impone la *relazione di modello*, da trasmettere all'Ufficio entro l'immissione sul mercato e da aggiornare, per i modelli più avanzati, almeno ogni sei mesi. L'ottavo distribuisce la responsabilità del rischio sistemico su quattro funzioni — sorveglianza, titolarità, supporto e monitoraggio, garanzia — indicandone la collocazione negli organi di amministrazione. Il decimo impone documentazione aggiuntiva, conservata almeno dieci anni, e la pubblicazione di versioni sintetiche del quadro e delle relazioni.

Gli incidenti gravi

Il nono impegno merita una tabella: fissa termini differenziati che vanno recepiti nelle procedure interne prima che l'incidente si verifichi.

I TERMINI DI SEGNALAZIONE DEGLI INCIDENTI GRAVI

TIPOLOGIA DI INCIDENTE GRAVE	TERMINE DELLA RELAZIONE INIZIALE
Perturbazione grave e irreversibile della gestione o del funzionamento di infrastrutture critiche	2 giorni
Violazione grave della cibersecurity, compresa l'esfiltrazione dei pesi del modello	5 giorni
Decesso di una persona	10 giorni
Danno grave alla salute, violazione di obblighi posti a tutela dei diritti fondamentali, danno grave a cose o all'ambiente	15 giorni

I termini decorrono dalla conoscenza del coinvolgimento del proprio modello. Per gli incidenti non risolti sono previste relazioni intermedie almeno ogni quattro settimane; la relazione finale entro sessanta giorni dalla risoluzione; la documentazione va conservata almeno cinque anni.

L'Ufficio per l'IA: dai poteri sui modelli ai poteri sui sistemi

La vigilanza sui modelli per finalità generali è sottratta alle autorità nazionali e attribuita alla Commissione, che la esercita per il tramite dell'Ufficio per l'IA. È una scelta di accentramento senza precedenti nel diritto del mercato interno, e le sue implicazioni procedurali sono spesso sottovalutate.

La competenza esclusiva

La sezione del capo IX dedicata alla vigilanza sui modelli attribuisce alla Commissione la competenza esclusiva a vigilare sul rispetto degli obblighi del capo V e a farli osservare. Le autorità nazionali conservano la vigilanza sui sistemi di IA, ma non sui modelli in quanto tali; quando il sistema si fonda su un modello per finalità generali del medesimo fornitore, l'art. 75 attribuisce all'Ufficio per l'IA i poteri di monitoraggio e vigilanza anche sul sistema. Il regolamento (UE) 2026/1744 ha specificato questa disciplina inserendo quattro nuove disposizioni — artt. 75 bis, 75 ter, 75 quater e 75 quinquies — sulle quali si veda la rubrica in chiusura.

I quattro poteri

Monitoraggio. L'Ufficio per l'IA svolge attività di monitoraggio sull'effettiva attuazione ed osservanza degli obblighi, anche verificando l'adesione a un codice di buone pratiche. In questo si concreta l'effetto di orientamento della vigilanza descritto al capitolo V: il firmatario è monitorato sull'aderenza al Codice, il non firmatario sulla adeguatezza dei mezzi alternativi.

Richiesta di informazioni. La Commissione può chiedere al fornitore la documentazione redatta ai sensi degli artt. 53 e 55 o qualsiasi informazione supplementare necessaria a valutare la conformità. La richiesta indica base giuridica e finalità, precisa le informazioni domandate, fissa un termine e avverte delle sanzioni per informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti. È lo strumento ordinario del procedimento, e — dettaglio non secondario — la sua inosservanza è autonomamente sanzionabile.

Valutazione del modello. La Commissione può svolgere valutazioni del modello, anche per verificare l'osservanza degli obblighi o per indagare rischi sistemici segnalati dal gruppo di esperti scientifici, e può a tal fine designare esperti indipendenti. Il fornitore è tenuto a garantire l'accesso al modello mediante interfacce appropriate, compreso — quando necessario — l'accesso ai parametri.

Richiesta di misure. All'esito, la Commissione può chiedere l'adozione di misure appropriate per adempiere agli obblighi, l'attuazione di misure di attenuazione ove la valutazione abbia sollevato preoccupazioni serie e circostanziate su un rischio sistemico, ovvero la limitazione della messa a disposizione, il ritiro o il richiamo del modello.

LE GARANZIE PROCEDURALI

Prima di adottare una richiesta di misure o una sanzione, la Commissione comunica le conclusioni preliminari e dà al fornitore la possibilità di essere sentito. Il fascicolo è accessibile nei limiti della tutela del segreto commerciale, e la Corte di giustizia dispone di competenza giurisdizionale anche di merito sulle sanzioni irrogate. Chi predispone oggi la documentazione dovrebbe farlo pensando a questa sede: non a una verifica di conformità, ma a un contraddittorio.

La documentazione del modello non è un adempimento amministrativo: è materiale probatorio in un procedimento sanzionatorio europeo.

La segnalazione: reclami, whistleblowing e fornitori a valle

L'enforcement dei modelli non si attiva soltanto d'ufficio. Il regolamento prevede tre canali di attivazione dall'esterno, e il Codice ne aggiunge altri due su base volontaria. Per chi si trova a valle nella catena del valore, conoscerli è la condizione per non subire passivamente un inadempimento a monte.

Il reclamo del fornitore a valle

È lo strumento più direttamente utile e il meno utilizzato. Il fornitore di un sistema che integri un modello per finalità generali può presentare all'Ufficio per l'IA un reclamo lamentando la violazione degli obblighi del capo V da parte del fornitore del modello. Il reclamo dev'essere debitamente motivato e serve, in particolare, quando il fornitore del modello non trasmetta la documentazione dell'allegato XII necessaria all'integratore per adempiere ai propri obblighi. Il capitolo sulla trasparenza del Codice fissa a questo riguardo un termine che vale la pena ricordare: i firmatari si impegnano a fornire le informazioni supplementari richieste dai fornitori a valle entro un termine ragionevole e comunque non oltre quattordici giorni dalla richiesta, salvo circostanze eccezionali.

Il reclamo all'autorità di vigilanza del mercato

Sul versante dei sistemi, il regolamento riconosce a chiunque abbia motivo di ritenere sussistente una violazione il diritto di presentare reclamo alla competente autorità nazionale di vigilanza del mercato. È il canale attraverso il quale le segnalazioni provenienti da utenti, associazioni e concorrenti raggiungono il sistema di controllo.

Le segnalazioni interne

Le segnalazioni di violazioni del regolamento e la protezione delle persone segnalanti sono ricondotte alla direttiva (UE) 2019/1937. Il Codice vi si raccorda espressamente: il capitolo sulla sicurezza precisa che la misura sulla promozione di una cultura del rischio non pregiudica gli obblighi derivanti da quella direttiva, e indica fra gli indicatori di una cultura sana l'informazione annuale dei lavoratori sulla politica di tutela del segnalante, l'uso effettivo dei canali interni e l'assenza di qualsiasi ritorsione — diretta o indiretta — nei confronti di chi comunichi alle autorità competenti informazioni sui rischi sistemici dei modelli, quando abbia ragionevoli motivi di ritenere la veridicità.

I due canali aggiunti dal Codice

Il primo riguarda i titolari dei diritti: il capitolo sul diritto d'autore impone la designazione di un punto di contatto elettronico e l'istituzione di un meccanismo di reclamo accessibile anche alle organizzazioni di gestione collettiva. Il secondo riguarda i valutatori esterni indipendenti: il capitolo sulla sicurezza vieta ai firmatari qualsiasi ritorsione legale o tecnica per l'attività di prova e per la pubblicazione dei risultati, purché il valutatore rispetti condizioni predeterminate, e prevede che la procedura di divulgazione responsabile delle vulnerabilità non consenta al firmatario di ritardare o impedire la pubblicazione oltre trenta giorni lavorativi dalla conoscenza dei risultati, salvo che un termine più lungo sia eccezionalmente necessario perché la divulgazione accrescerebbe in misura rilevante il rischio sistemico.

INDICAZIONE OPERATIVA

Il fornitore a valle che non riceva la documentazione richiesta dovrebbe: formalizzare la richiesta per iscritto con indicazione dell'allegato XII; annotare la data; sollecitare alla scadenza del quattordicesimo giorno; e, in mancanza di riscontro, valutare il reclamo all'Ufficio per l'IA. La sequenza documentata è, essa stessa, elemento a scarico nel rapporto con la propria autorità nazionale.

Le sanzioni: l'architettura degli artt. 99, 100 e 101

Le tre disposizioni del capo XII non costituiscono una scala unica di gravità, ma tre sistemi distinti per autorità irrogante, destinatario e massimale. Confonderli produce errori di valutazione del rischio dell'ordine di grandezza.

Art. 99 — le sanzioni degli Stati membri

Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni del regolamento da parte degli operatori, con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Il regolamento fissa i massimali: fino a 35 milioni di euro o, per le imprese, fino al 7 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente — se superiore — per la violazione del divieto di pratiche di IA di cui all'art. 5; fino a 15 milioni di euro o al 3 per cento per la violazione degli altri obblighi elencati, fra cui quelli dei fornitori, dei deployer, dei rappresentanti autorizzati, degli importatori, dei distributori e degli organismi notificati; fino a 7,5 milioni di euro o all'1 per cento per la comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti agli organismi notificati o alle autorità nazionali competenti. Per le piccole e medie imprese, comprese le start-up, ciascuna sanzione è limitata al minore fra la percentuale e l'importo fisso.

Art. 100 — le istituzioni dell'Unione

Le sanzioni pecuniarie a carico di istituzioni, organi e organismi dell'Unione sono irrogate dal Garante europeo della protezione dei dati, con massimali sensibilmente inferiori. È disposizione di rilievo per le amministrazioni nazionali soltanto in via indiretta, ma segnala che il regolamento non conosce immunità per il settore pubblico europeo.

Art. 101 — i fornitori di modelli

È la disposizione entrata in applicazione il 2 agosto 2026 e il vero oggetto di questo fascicolo. La Commissione può infliggere ai fornitori di modelli per finalità generali sanzioni pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente o fino a 15 milioni di euro, se superiore, quando accerti che il fornitore, intenzionalmente o per negligenza: ha violato le pertinenti disposizioni del regolamento; non ha ottemperato a una richiesta di documenti o di informazioni, ovvero ha fornito informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti; non ha ottemperato a una misura richiesta; non ha consentito alla Commissione l'accesso al modello ai fini della valutazione.

Due elementi meritano attenzione. Il primo è che tre delle quattro fattispecie non riguardano l'obbligo sostanziale, ma la cooperazione nel procedimento: il rischio più immediato non è aver documentato male, è rispondere male a una richiesta. Il secondo è il criterio soggettivo: la sanzione presuppone dolo o negligenza, il che restituisce rilievo all'organizzazione interna — ed è precisamente questo il senso dell'ottavo impegno del capitolo sulla sicurezza del Codice.

L'ARCHITETTURA SANZIONATORIA

DISPOSIZIONE	AUTORITÀ	DESTINATARIO	MASSIMALE
Art. 99	Stati membri	Operatori (fornitori, deployer, importatori, distributori)	35 M€ / 7% — 15 M€ / 3% — 7,5 M€ / 1%
Art. 100	Garante europeo della protezione dei dati	Istituzioni, organi e organismi dell'Unione	Massimali specifici, di ordine inferiore
Art. 101	Commissione europea	Fornitori di modelli per finalità generali	15 M€ / 3%, se superiore

XI · LE COMPETENZE

La mappa: chi vigila su che cosa

La domanda che ogni cliente pone per prima — «chi mi controlla?» — non ha una risposta unica. Dipende dalla posizione occupata nella catena e dall’oggetto del controllo. La tavola che segue ricostruisce la ripartizione quale risulta dal regolamento alla data di chiusura del fascicolo.

LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE DI VIGILANZA

OGGETTO	AUTORITÀ COMPETENTE	BASE E STRUMENTI
Modelli per finalità generali (obblighi del capo V)	Commissione europea, per il tramite dell’Ufficio per l’IA — competenza esclusiva	Monitoraggio, richieste di informazioni, valutazioni del modello, richieste di misure, sanzioni ex art. 101
Sistemi di IA fondati su un modello per finalità generali del medesimo fornitore	Ufficio per l’IA, in raccordo con le autorità nazionali	Art. 75 e disposizioni specifiche introdotte dal regolamento (UE) 2026/1744
Sistemi di IA immessi sul mercato o messi in servizio nel territorio nazionale	Autorità nazionali di vigilanza del mercato	Capo IX; reclami; sanzioni ex art. 99 secondo il regime nazionale
Istituzioni, organi e organismi dell’Unione	Garante europeo della protezione dei dati	Art. 100
Trattamento di dati personali connesso all’uso di sistemi di IA	Autorità di controllo per la protezione dei dati	Regolamento (UE) 2016/679; competenza autonoma e concorrente

Diritto d'autore e diritti connessi	Giudici degli Stati membri e, in ultima istanza, Corte di giustizia dell'Unione europea	Direttive 2001/29/CE, (UE) 2019/790 e 2004/48/CE, come espressamente ricordato dal Codice
-------------------------------------	---	---

Il livello nazionale

La legge n. 132/2025 ha operato le designazioni richieste dal regolamento sul piano interno. La ricostruzione analitica delle competenze così ripartite, e il loro raccordo con i decreti legislativi di adeguamento approvati in esame definitivo dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026, è rinviata al numero di ottobre: alla data di chiusura del presente fascicolo gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non risultano riscontrati su fonte primaria e non vengono pertanto riportati.

IL CRITERIO PRATICO DI ORIENTAMENTO

Se l'oggetto della contestazione è il modello, l'interlocutore è europeo. Se è il sistema, l'interlocutore è nazionale. Se è il dato personale trattato attraverso il sistema, l'interlocutore è l'autorità di controllo, che agisce su base autonoma. Le tre competenze possono cumularsi sullo stesso fatto, e il cumulo — non la sovrapposizione — è la regola.

La catena del valore: che cosa chiedere al fornitore del modello

Il fornitore a valle non può adempiere ai propri obblighi con informazioni che non possiede. Il regolamento gliene riconosce il diritto; il contratto deve renderlo esigibile. Quello che segue è il repertorio minimo delle clausole da negoziare.

DIECI CLAUSOLE PER IL CONTRATTO DI FORNITURA DEL MODELLO

1. Consegna della documentazione conforme all'allegato XII, con indicazione analitica del contenuto e impegno di aggiornamento ad ogni versione. 2. Consegna della sintesi pubblica dei contenuti di addestramento e della sintesi della politica sul diritto d'autore, con collegamento stabile e notifica degli aggiornamenti. 3. Dichiarazione delle limitazioni note del modello e degli usi vietati dalla politica di uso accettabile, in forma idonea a essere trasfusa nelle istruzioni per l'uso del sistema a valle. 4. Termine massimo di riscontro alle richieste di informazioni supplementari, allineato ai quattordici giorni previsti dal Codice, con conseguenze espresse per il ritardo. 5. Dichiarazione sull'eventuale classificazione del modello come modello con rischio sistemico e sugli obblighi conseguenti. 6. Notifica degli incidenti gravi e delle misure correttive, con raccordo agli obblighi propri dell'integratore. 7. Obbligo di cooperazione in caso di richiesta di informazioni o di ispezione dell'autorità, con ripartizione degli oneri. 8. Manleve per il caso di sanzioni derivanti da inadempimenti a monte. 9. Continuità del servizio, versioning e preavviso per le modifiche sostanziali del modello. 10. Diritti di audit o, in alternativa, attestazioni di terzi accettabili.

Perché la clausola generica non serve

Le clausole sopra elencate non vanno redatte come garanzie generiche di conformità normativa — la formula «il fornitore garantisce il rispetto della normativa applicabile» non produce alcun effetto utile in sede ispettiva — ma come obbligazioni di consegna documentale con oggetto determinato e termine. Ciò che l'autorità chiederà all'integratore non è una dichiarazione del fornitore: sono i documenti.

Il caso della modificazione del modello

Merita una clausola autonoma l'ipotesi in cui l'integratore intervenga sul modello con affinamento o altra modificazione. In tal caso egli può assumere la qualifica di fornitore del modello modificato, con i conseguenti obblighi; il Codice precisa, in coerenza con il regolamento, che gli impegni del capitolo sulla trasparenza vanno in tale ipotesi circoscritti alla modificazione o all'affinamento, in ossequio al principio di proporzionalità. La clausola dovrebbe perciò definire con precisione la soglia oltre la quale l'intervento cessa di essere configurazione e diventa modificazione, e regolare la conseguente ripartizione documentale.

Chi integra un modello senza pretenderne la documentazione non sta risparmiando tempo: sta assumendo su di sé il rischio di un adempimento altrui.

Una nota per le amministrazioni

Nelle procedure di acquisizione pubblica il repertorio va anticipato alla fase di gara. Le dieci clausole non sono materia di trattativa successiva: sono requisiti di partecipazione o elementi dell'offerta tecnica, perché la loro assenza rende impossibile all'amministrazione, in qualità di deployer o di fornitore del sistema, l'adempimento dei propri obblighi. È il punto su cui, nei prossimi mesi, è ragionevole attendersi il primo contenzioso.

Verifiche e rettifiche al fascicolo n. 4

Il numero di agosto è stato chiuso il 25 luglio, quando la verifica sul dispositivo del regolamento (UE) 2026/1744 era stata completata soltanto in parte. Tre profili erano stati espressamente segnalati come da confermare. La verifica è ora compiuta e se ne dà conto, insieme alla chiusura della verifica sul Codice di buone pratiche.

Profili chiusi

Decorrenza dei nuovi divieti dell'art. 5. Confermata al 2 dicembre 2026. La fonte, tuttavia, non è l'art. 4 dell'atto modificativo, come riferito da numerose fonti secondarie, bensì l'art. 1, punto 40, lettera a), che riformula l'art. 113, terzo comma, lettera a), dell'AI Act.

Numerazione delle disposizioni specifiche. Gli articoli inseriti in materia di poteri dell'Ufficio per l'IA sono quattro e non tre: artt. 75 bis, 75 ter, 75 quater e 75 quinquies (v. capitolo VIII).

Contenuto dell'art. 60 bis. La ricostruzione operata nel n. 4 sulla base del considerando 27 corrisponde al dispositivo. L'articolo consta di sei paragrafi; il paragrafo 5 elenca i quattro elementi essenziali dei quadri nazionali per le prove in condizioni reali.

Chiusura della verifica sul Codice di buone pratiche

Nel n. 4, e nella prima redazione del presente fascicolo, i profili relativi al Codice di buone pratiche per i modelli per finalità generali erano stati segnalati come non riscontrati su fonte primaria. La verifica è ora compiuta sul testo integrale dei tre capitoli, che risultano articolati come segue: *Trasparenza*, un impegno e tre misure, con modulo di documentazione del modello in appendice; *Diritto d'autore*, un impegno e cinque misure; *Sicurezza e protezione*, dieci impegni, glossario e quattro appendici. È stato inoltre acquisito e verificato il modulo di documentazione del modello allegato al capitolo sulla trasparenza, di cui si dà conto al capitolo III. La data di pubblicazione del Codice — 10 luglio 2025 — e la conferma di adeguatezza da parte della Commissione e del Comitato per l'IA non risultano dal testo dei capitoli e sono state riscontrate sul portale istituzionale della Commissione.

RETTIFICA — ART. 13 DELLA LEGGE N. 132/2025

Nel numero di agosto, al capitolo II, si afferma che l'art. 13 della legge n. 132/2025 «impone l'obbligo di informare *preventivamente* il cliente sull'impiego di sistemi di intelligenza artificiale». L'avverbio non trova riscontro nella formulazione della disposizione e va espunto: l'obbligo informativo sussiste, ma la sua collocazione temporale non è specificata nei termini indicati. Ci si scusa con i lettori.

Profili che restano aperti

Restano non riscontrati su fonte primaria, alla data di chiusura: gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei due decreti legislativi di adeguamento approvati in esame definitivo dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026; il numero e la composizione aggiornata dell'elenco dei firmatari del Codice; la numerazione delle disposizioni della legge n. 132/2025 in materia di diritto d'autore e di dati per l'addestramento. Saranno oggetto del numero di ottobre, insieme ai decreti legislativi di adeguamento.

APPARATO

Riferimenti normativi e fonti

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

- Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in *GUUE* L, 2024/1689 del 12 luglio 2024. Disposizioni richiamate: artt. 3, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 75, 78, 85, 87, 88-94, 99, 100, 101, 111 e 113; allegati XI e XII.
- Regolamento (UE) 2026/1744 del Parlamento europeo e del Consiglio, in *GUUE* del 24 luglio 2026, in vigore dal 27 luglio 2026, recante modifica del regolamento (UE) 2024/1689. Disposizioni richiamate: art. 1, punto 40, lettera a); disposizioni inserite agli artt. 60 bis e 75 bis - 75 quinquies.
- Direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001, sul diritto d'autore nella società dell'informazione; in particolare art. 6, par. 3.
- Direttiva (UE) 2019/790 del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale; in particolare artt. 2, par. 2, e 4, parr. 1 e 3.
- Direttiva 2004/48/CE del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (art. 8); direttiva (UE) 2019/1937 del 23 ottobre 2019, sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.
- Regolamento (UE) 2022/2065 del 19 ottobre 2022, sui servizi digitali (art. 3, lett. j); regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, sulla protezione dei dati personali.

STRUMENTI DI SOFT LAW E DOCUMENTI ISTITUZIONALI

- *Code of Practice for General-Purpose AI Models*, pubblicato il 10 luglio 2025. Capitolo *Transparency* (Working Group 1: N. Oliver, presidente; R. Bommasani, vicepresidente); capitolo *Copyright* (Working Group 1: A. Peukert, presidente; C. Castets-Renard, vicepresidente); capitolo *Safety and Security* (Working Group 2: M. Samwald, A. Zacherl, M. Ziosi; Working Group 3: Y. Bengio, D. Privitera, N. Rajkumar; Working Group 4: M. Schaaake, A. Reuel, M. Anderljung). Testo integrale dei tre capitoli acquisito e letto direttamente.
- *Model Documentation Form*, allegato al capitolo *Transparency* del medesimo Codice, versione statica non compilabile. Acquisito e letto direttamente: nota introduttiva, matrice dei destinatari (AIO, NCAs, DP) e otto sezioni di voci. È il documento sul quale è costruito il capitolo III del presente fascicolo.
- Commissione europea, *Guidelines on the scope of the obligations for general-purpose AI models*, 18 luglio 2025; Ufficio per l'IA, modello per la sintesi pubblica dei contenuti di addestramento, 24 luglio 2025.
- Codice di buone pratiche in materia di trasparenza dei contenuti generati, 10 giugno 2026 (già trattato nel n. 3); Signatory Taskforce del Codice per i modelli per finalità generali, presieduta dall'Ufficio per l'IA; RFC 9309 dell'Internet Engineering Task Force, *Robots Exclusion Protocol*.

DIRITTO INTERNO

- Legge 23 settembre 2025, n. 132, in *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2025.
- Decreti legislativi di adeguamento approvati in esame definitivo dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026: estremi di pubblicazione non riscontrati alla data di chiusura del fascicolo.

NUMERI PRECEDENTI DELLA RIVISTA RICHIAMATI

- N. 1, maggio 2026, *Il Digital Omnibus*; n. 2, giugno 2026, *L'amministrazione algoritmica*; n. 3, luglio 2026, *La trasparenza algoritmica*; n. 4, agosto 2026, *L'AI Act riscritto*.

INNOVA JUS — Rivista mensile del Centro Studi Innova Jus · Anno I · Numero 5 · Settembre 2026 · Tema monografico: «L'AI Act applicato. Enforcement, modelli per finalità generali e la prima vigilanza dopo il 2 agosto 2026» · Direzione scientifica: Prof. Avv. Michele Iaselli · Fascicolo chiuso il 25 agosto 2026 · innovajus.it